

N. 221

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/17/CE relativa agli ascensori».

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 maggio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 131/10

Roma, 26 MAG 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009.

Si trasmette, inoltre, il testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, sulla base delle osservazioni formulate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 12 novembre 2009

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 è stato operato un intervento nel settore delle macchine, uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria; tale settore, caratterizzato dall'alto costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine stesse, ha richiesto un intervento comunitario volto ad integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e garantire l'applicazione corretta ed uniforme di tali norme attraverso un'adeguata attività di sorveglianza del mercato.

Contestualmente al regolamento che si illustra, il Governo ha provveduto al recepimento della nuova direttiva macchine tramite l'esercizio della delega di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Poiché, però, il riordino della disciplina operato nel settore delle macchine comporta anche l'applicazione della stessa a macchine destinate al sollevamento di persone o cose, con la sopraccitata direttiva 2006/42/Ce il legislatore comunitario – tramite novella – ha rideterminato anche l'ambito di applicazione della direttiva 95/16/Ce riguardante gli ascensori.

Ne consegue, pertanto, la necessità di modificare corrispondentemente il decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999, n. 162, con cui è stata attuata tale ultima direttiva.

Nel novellare il regolamento in recepimento delle modifiche comunitarie, si sono definite le necessarie puntualizzazioni al fine di mantenere coerente il tessuto normativo.

In sintesi la definizione di "ascensore" è resa più generale con l'introduzione del termine "supporto del carico" al posto di "cabina"; la direttiva ascensori non si applica più per gli ascensori aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s ed agli ascensori da cantiere. Vengono quindi, di conseguenza, aggiunti o variati alcuni requisiti essenziali di sicurezza nell'ambito dell'allegato I.

Lo schema di regolamento che si propone è costituito da 12 articoli che di seguito sono brevemente illustrati.

L'articolo 1, chiarisce le finalità dell'intervento richiamando quanto disposto dall'art. 13 della legge 11/2005 circa gli ambiti di successivi interventi con provvedimenti amministrativi per gli adeguamenti tecnici a direttive

sopravvenute.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 del D.P.R 162/99 al fine di rideterminare l'ambito di applicazione in coerenza con la novella comunitaria; in particolare interviene sul secondo e terzo comma.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 del D.P.R 162/99, modificando le "definizioni" in guisa tale da renderle coerenti con la novella comunitaria; in particolare interviene sul primo comma, lettere a) – definizione di ascensore, e b) – definizione di montacarichi. Introduce una lettera *b-bis*), modifica le lettere h), i) ed m).

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 del D.P.R 162/99, al fine di rideterminare l'ambito di applicazione del capo II in coerenza con la novella comunitaria.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 12 del D.P.R 162/99, specificando, in sintesi, che le macchine oggetto di disciplina non sono, genericamente "ascensori e montacarichi" ma, più precisamente, in «ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

Con gli articoli 6, 7 e 9 si introducono modifiche definitorie nell'ambito rispettivamente degli articoli 14, 15 e 17 del D.P.R 162/99.

L'articolo 8 recepisce modifiche definitorie rese necessarie dalla direttiva; si è preferito sostituire integralmente l'articolo 16 del D.P.R 162/99, al fine di evitare un eccesso di interpolazioni con conseguente difficoltà di sistemazione del testo.

L'articolo 10 prevede la procedura per la rideterminazione delle tariffe per i controlli. Le tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio, almeno ogni due anni.

L'articolo 11 reca le necessarie modifiche all'allegato I al D.P.R. che non possono che essere contestuali alle novelle all'articolo 1, fermo restando quanto richiamato all'articolo 1.

L'art. 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-normativa dello schema di Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 in attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Lo schema di regolamento che si propone è volto a recepire la modifiche alla direttiva comunitaria 95/16/CE relativa agli ascensori operata con direttiva comunitaria 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine; la direttiva sugli ascensori era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162.

b) Analisi del quadro normativo

Le norme che si propongono modificano ed integrano quelle del DPR n. 162 del 1999.

c) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente innovazioni limitate rispetto alle norme previgenti, rese necessarie dalle modifiche apportate alla direttiva in materia di sicurezza degli ascensori.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento ha lo scopo precipuo di allineare l'ordinamento nazionale alle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2006/42/CE nella parte in cui modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie a statuto speciale

Gli interventi previsti nel regolamento si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Poiché talune attività di controllo sul territorio competono ad organi sub regionali sono tuttavia precisate adeguate modalità di coordinamento.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Si è operato separatamente – pur se contestualmente – rispetto al decreto legislativo

attuativo 2006/42/CE, per non elevare il livello regolamentare della disciplina.

2 Elementi di drafting normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo in esame recepisce le modifiche alle definizioni tecniche previste dalla direttiva

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Coerentemente al legislatore comunitario che ha operato una novella della direttiva in materia di ascensori, si è provveduto in tale maniera per le modifiche alle disposizioni nazionali.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Nessuno.

3. Ulteriori elementi

- a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da osservare

- b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato iter.**

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di regolamento recante modifiche recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 in attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

La legislazione nazionale oggi vigente relativa agli ascensori è costituita dal Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (ascensori) che ha recepito la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

b) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere è naturalmente quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo che sarà vigente in materia a partire dal 30 dicembre 2009.

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte in maniera informale, tenendo conto che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata a sua volta oggetto a suo tempo di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di poter operare correttamente nel mercato interno.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Anche a questo riguardo valgono le medesime considerazioni di cui alla sezione 3

essendo l'intervento quasi totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva e vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina non introduce sostanziali nuovi obblighi ma corregge e razionalizza quelli oggi vigenti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* Non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo, ma anzi razionalizza tale impatto consentendo di migliorare l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* Anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire ed armonizzare adempimenti già in essere.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi connessi alla maggiore sicurezza ed ai minori incidenti per effetto della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di chiarimento e razionalizzazione degli obblighi vigenti e solo limitatamente di nuove disposizioni.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Per le considerazioni sopra esposte, non sono state esaminate diverse opzioni.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Nulla da segnalare a questo riguardo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e consente alle imprese nazionali di adeguare la propria offerta dei prodotti oggetto del provvedimento, rispetto al mercato interno.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

Nulla è innovato rispetto ai soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento in quanto gli obblighi, che comportano attività di vigilanza e controllo, restano in capo alle medesime amministrazioni al riguardo già competenti.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

Il rispetto degli obblighi in materia rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo sugli analoghi obblighi precedenti, essendosi limitata la norma proposta solo ad una migliore specificazione e chiarimento delle disposizioni.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

Elementi di relazione tecnico finanziaria.

Il regolamento non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né minori entrate, intervenendo in una materia già disciplinata in termini analoghi e non mutando gli adempimenti conseguenti già in atto da parte delle amministrazioni competenti ed interessate.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, IN PARZIALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2006 RELATIVA ALLE MACCHINE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Finalità)

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 2

(Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
 - b) gli ascensori da cantiere;
 - c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
 - d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
 - e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
 - f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- l) i treni a cremagliera;
- m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.”

ART. 3

(Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»

b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;

c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera $0,15 \text{ m/s}$ o del componente di sicurezza;

i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera $0,15 \text{ m/s}$ installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

ART. 4

(Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Ambito di applicazioni)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- c) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.”.

ART. 5

(Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del

presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 6

(Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».

ART. 7

(Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».

ART. 8

(Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui

all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

- a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
- c) numero di matricola;
- d) portata complessiva in chilogrammi;
- e) se del caso, numero massimo di persone. “.

ART. 9

(Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10

(Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-*ter*. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.

1-*quater*. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente “Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell’art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52” resta in vigore fino all’entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo”.

ART. 11

(Modifiche all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

ART. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di farlo osservare.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

ACG/40/SVL/4891

15.4/172

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008277 - 31/03/2010 - INGRESSO

2X Cerone
Plesner

Roma, **30 MAR. 2010**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

Al Ministero dello Sviluppo Economico - U.L.

e. p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Politiche Comunitarie
U.L.

ROMA

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo - Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Si fa riferimento alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico - U.L. - n. 0005505 del 4 marzo 2010, riguardante lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si trasmette, in allegato, la nota n. 21389 del 29 marzo 2010, con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato formulato osservazioni sullo schema di provvedimento di cui trattasi.

IL CAPO DELL'UFFICIO



119
9

40
SVIL

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 29 MAR. 2010


Protocollo 21389
Rif. Prot. Entrata Nr. 20960
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - economia

SEDE

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - finanze

SEDE



OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Si fa riferimento alla nota n. ACG/40/SVIL/3558 con cui codesto Ufficio legislativo ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.


- Articolo 5, che modifica l'articolo 12, del D.P.R. n. 162/1999 - al comma 4, dell'art. 12, il riferimento alla lettera i), va sostituito con il riferimento alla lettera m).
- Articolo 13 - la disposizione va integrata, aggiungendo il seguente comma:

"2. Le Amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti derivanti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Infine, si segnala l'esigenza di corredare il testo con le relazioni tecnico-finanziaria ed AIR, peraltro presenti nella precedente versione del provvedimento.

Per quanto sopra, si fa presente che il parere favorevole all'ulteriore corso del decreto resta condizionato alle modifiche ed integrazioni richieste, nonché all'acquisizione delle relazioni sopra richiamate.



Il Ragioniere Generale dello Stato




Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 19/03/2010

Prot. 04 / UL / 0001731 / L

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

15.1/A2

Al Ministero dello sviluppo economico
Ufficio legislativo

(rif. nota n. 0005505 del 4/3/10)

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'iter di approvazione segnalando la necessità di apportare le seguenti modifiche di natura formale:

- all'art. 12 del DPR 162/99, come modificato dall'art. 5 dello schema di decreto, sostituire le parole "che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine" con le parole "27 gennaio 2010, n. 17", sia al comma 2 quarta riga, che alle lettere c) e d) del medesimo comma 2. Inoltre, al comma 4 dello stesso art. 12, sostituire le parole "..... modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario....." con "..... modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario.....".

- all'art. 16 del DPR 162/99, come modificato dall'art. 9 dello schema di decreto, sostituire le parole "che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine" con le parole "27 gennaio 2010, n. 17", sia al comma 1 che al comma 2.

- all'art. 18 del DPR 162/99, come modificato dall'art. 11 dello schema di decreto, sostituire al comma 1-ter le parole "..... tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite" con le parole "..... tariffe di cui al comma 1.bis sono riattribuite", inoltre sostituire al comma 1-quater le parole "..... tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo" con le parole "..... tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo".

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007291 - 22/03/2010 - INGRESSO

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo



15.1/172

Codice Mittente:

Prot. Uscita del 09/03/2010

Numero: 0087651

Classifica: A.A/0



0 0 1 0 0 0 3 5 6 6 8 8 5

Ministero degli Affari Esteri

UFFICIO LEGISLATIVO

.....
(data e numero di protocollo)

Posizione:

--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: schema di DPR recante modifiche al DPR n. 162/1999, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Riferimento: Nota Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo n. 005505 del 4.3.2010

NOTA indirizzata a

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo

ROMA

e, pc

**Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie**

ROMA

In relazione allo schema di DPR di cui all'oggetto, si ribadisce il parere favorevole di questo Ministero, già espresso con la nota 26.10.2009, prot. n. 382001.

Si comunica, altresì, che non si ha nulla da osservare in ordine al testo rimodulato alla luce del parere espresso dalla Conferenza unificata, trasmesso con la nota in riferimento.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Cons. Stato Marco Lipari

Alleg.
N.

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0006151 - 10/03/2010 - INGRESSO

2 h. carano



15/1/149

Amore
Pellegrini

Ministero della Giustizia

6/1/3-142

Ufficio Legislativo



m_dg.LEG.08/03/2010.0001804.U

Roma,

**AI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Legislativo**

e, p.c. **Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DAGL**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**AI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Legislativo**

**AI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ufficio Legislativo**

**AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Legislativo-Economia
Ufficio Legislativo-Finanze**

LORO SEDI

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto indicato, si ribadisce il formale concerto di questa Amministrazione.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0006051 - 09/03/2010 - INGRESSO
15/1/142



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ACG/40/SVILUP/E/15112

Roma, 28 OTT. 2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

Al Ministero dello Sviluppo Economico - U.L.

e. p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Politiche Europee
U.L.

ROMA

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo - Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di DPR recante regolamento recante modifiche al DPR n. 162/1999 in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Si fa riferimento alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico - U.L. - n. 0026904-17.15.1/172 del 21 ottobre 2009, riguardante lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si trasmette, in allegato, la nota n. 109771 del 27 ottobre 2009, con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso il parere sull'allegato schema di provvedimento fatto pervenire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - con fax del 22 ottobre 2009.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

45
24

SUIL/110

27 OTT. 2009

Roma,

All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia

e, p.c.: All' Ufficio legislativo - Finanze


Prot. N. 109771
Rif. Prot. Entrata N. 109765
Allegati:
Risposta a nota del:

SEDE

OGGETTO: Schema di DPR recante regolamento recante modifiche al DPR n. 162/1999 in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Si fa riferimento alla nota n. ACG/40/SUIL/14760 con cui codesto Ufficio legislativo ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, il provvedimento indicato in oggetto.


Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del testo in parola.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti's

SPEDIZIONE
Numero 2268/2010 e data 18/05/010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 aprile 2010

NUMERO AFFARE 00009/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico Ufficio legislativo.

Schema di d.P.R. recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 0032004-17.15.1/172 dell'11 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione nell'adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la nota di adempimento dell'Amministrazione del 6 aprile 2010
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Alberto
Ruffo;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il testo dello schema di regolamento governativo sottoposto all'esame provvede ad adeguare il regolamento a suo tempo adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 aprile 1999, n. 162, in recepimento delle modifiche comunitarie apportate con direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio il 17 maggio 2006 definendo nel contempo le necessarie puntualizzazioni al fine di mantenere coerente il tessuto normativo.

Nella relazione illustrativa si precisava che la fonte normativa di tale potere regolamentare doveva essere rinvenuta nell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee con cui il Governo è stato a suo tempo autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della medesima legge, ivi compresa la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è stato positivamente oggetto di esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2009 ed ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, sede

congiunta della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 novembre 2009 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della legge 17 luglio 2009, n. 88.

Nella relazione il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato l'intendimento di accogliere le modifiche suggerite dalla Conferenza in sede di deliberazione definitiva del regolamento in esame.

Con parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione rilevava in via preliminare, che dalla documentazione trasmessa non risultano acquisiti i concerti necessari.

Osservava altresì che l'Amministrazione dovesse fornire chiarimenti sul potere regolamentare esercitato, considerato che l'art. 5, comma 2, della legge 24 aprile 1988, n. 128, consente di dare attuazione con regolamento alle direttive, di cui le direttive comprese nell'allegato C alla medesima legge n. 128 del 1998 costituiscono modifica e quindi non a quella in questione.

Invitava infine l'Amministrazione a trasmettere un testo dello schema di regolamento contenente le modifiche suggerite dalle Regioni.

Considerato

Con la nota n. 8583 del 6 aprile 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso il testo dello schema di regolamento contenente le modifiche suggerite dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 novembre 2009 che sono state integralmente condivise.

Con la predetta nota, ad integrazione della documentazione inviata con la nota n. 32004 in data 11 dicembre 2009, vengono trasmessi i

formali assensi all'ulteriore *iter* del provvedimento del Ministero degli affari esteri, del Ministero della giustizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modifiche di natura formale segnalate da queste due ultime amministrazioni sono state recepite nel testo di regolamento.

In merito a quanto richiesto da parte della Sezione sul potere regolamentare esercitato, l'amministrazione ha richiamato l'articolo 16 del d.lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 che ha successivamente previsto che le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; il richiamato articolo è stato inserito nelle premesse dello schema di regolamento in esame.

Sulla base di tale precisazione l'osservazione può ritenersi superata.

Sul piano formale appare opportuno che nell'articolo 11 del regolamento in esame la frase "*dispone del presente capo si applicano anche*" venga sostituita con un "*nonché*".

E' altresì opportuno, per ragioni formali, che l'articolo 12 venga sostituito come segue: "*La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale*


rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Alberto Ruffo



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbagallo
Maria Barbagallo

Numero 803/2010 e data 2/13/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00009/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo;
Schema di d.P.R. recante modifiche al d.P.R. n. 162 del 1999, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 0032004-17.15.1/172 dell'11 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Alberto Ruffo;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che il testo dello schema di regolamento governativo sottoposto all'esame provvede ad adeguare il regolamento a suo tempo adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 aprile 1999 n. 162 in recepimento delle modifiche comunitarie apportate con direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio il 17 maggio 2006 definendo nel contempo le necessarie puntualizzazioni al fine di mantenere coerente il tessuto normativo.

La fonte normativa di tale potere regolamentare deve essere rinvenuta nell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee con cui il Governo è stato a suo tempo autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della medesima legge, ivi compresa la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è costituito da 12 articoli.

L'articolo 1 definisce gli ambiti dei successivi interventi con provvedimento amministrativo per gli adeguamenti tecnici conseguenti a successive direttive.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 del d.P.R. n. 162 del 1999, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione in coerenza con la novella

comunitaria.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 162 del 1999, modificando le definizioni al fine di renderle coerenti con la novella comunitaria.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 del d.P.R. n.162 del 1999, al fine di rideterminare l'ambito di applicazione del capo II.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 162 del 1999, significando che le macchine oggetto di disciplina non sono genericamente "ascensori e montacarichi" ma più precisamente "ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s".

Con gli articoli 6, 7 e 9 vengono introdotte modifiche definitorie nell'ambito rispettivamente degli articoli 14, 15 e 17 del d.P.R. n. 162 del 1999.

L'articolo 8 recepisce modifiche definitorie rese necessarie dalla direttiva.

L'articolo 10 integra l'articolo 18 del regolamento vigente prevedendo la procedura per la rideterminazione delle tariffe per i controlli.

L'articolo 11 reca le necessarie modifiche all'allegato I al d.P.R. 162 che non possono che essere contestuali alle novelle apportate, fermo restando quanto richiamato dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame circa la possibilità di ulteriori successivi

interventi con atto amministrativo nei casi ivi previsti.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di regolamento è stato positivamente oggetto di esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2009 ed ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 novembre 2009 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della legge 17 luglio 2009, n. 88.

Nella relazione il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato l'intendimento di accogliere le modifiche suggerite dalla Conferenza in sede di deliberazione definitiva del regolamento in esame.

CONSIDERATO

La Sezione rileva, in via preliminare, che dalla documentazione trasmessa non risulta acquisito il concerto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri e della giustizia.

La Sezione ritiene altresì, opportuno, che l'Amministrazione referente fornisca ulteriori chiarimenti sul potere regolamentare esercitato, considerato che l'art. 5, comma 2, della legge 24 aprile 1988 n. 128, consente di dare attuazione con regolamento alle direttive, di cui le direttive comprese nell'allegato C alla medesima legge n. 128 del 1998 costituiscono modifica.

L'Amministrazione referente vorrà, infine, trasmettere, ai fini del parere, un testo dello schema di regolamento contenente le

modifiche suggerite dalle Regioni.

Per le suesposte considerazioni la Sezione rinvia pertanto la definitiva espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.

P.Q.M.

Rinvia l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti richiesti.


L'ESTENSORE

Alberto Ruffo




IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n.88, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Rep. Atti n. 70/00 del 12 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 12 novembre 2009

VISTO il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 2;

VISTA la direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e, in particolare gli artt. 1, e 2 che disciplinano la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie e l'Allegato B nel quale è inserita la direttiva 2006/42/CE;

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 15 ottobre 2009 e trasmesso in data 22 ottobre 2009 (Prot. n. 4260 P-2.17.4.12);

VISTI gli esiti della Seduta della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, nel corso della quale l'esame del provvedimento è stato rinviato;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 9 novembre 2009, nel corso della quale l'Anci non ha formulato osservazioni, riservandosi di comunicare eventuali valutazioni politiche e le regioni non erano presenti;

VISTA la nota delle Regioni, pervenuta in data 11 novembre 2009 (prot. 4751 A-2.17.4.12), con la quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto in esame, condizionato all'accoglimento di alcune proposte di modifica;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2009 (prot. 4795 A-2.17.4.12) con la quale si esprime il nulla osta all'accoglimento delle richieste di modifica formulate dalle Regioni con la nota sopra citata

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale Le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto in esame, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte, già formulate nella nota tecnica sopra indicata, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1) e L'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini indicati in premessa, ai sensi della legge 7 luglio 2009 , n. 88, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999; n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/094/CU/C7

All. 1

Consegnato nella
seduta del
12 novembre 2009



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA "REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 30
APRILE 1999, N. 162, IN PARZIALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/42/CE, RELATIVA ALLE MACCHINE E CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI"**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 novembre 2009 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative riportate nel Documento in allegato.

Roma, 12 novembre 2009

Testo originale	Testo modificato	Commento
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;</p> <p>Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994</p>	<p>Le modifiche sono evidenziate in <i>grassetto corsivo</i></p> <p>Gli inserimenti sono <u>sottolineati</u></p> <p>Le cancellazioni sono barrate</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;</p> <p>Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994</p>	

<p>ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;</p>	<p>ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";</p>	<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";</p>
<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p>	<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p>
<p>Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p>	<p>Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p>
<p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;</p>	<p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;</p>
<p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del</p>	<p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del</p>	<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del</p>
<p>Sulla proposta del Ministro per le politiche</p>	<p>Sulla proposta del Ministro per le politiche</p>

europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

ART. 1 (Finalità)

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 2 (Modifiche all'ari. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

ART. 1 (Finalità)

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 2 (Modifiche all'ari. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

<p>"Art.1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.</p> <p>2. Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.</p>	<p>"Art.1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.</p> <p>2. Gli ascensori <u>apparecchi di sollevamento</u> che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.</p>	<p>Questa inclusione è in contrasto con la definizione di ascensore di cui all'art. 2 comma 1 lett. a, modificata dall'art. 3, in quanto in quest'ultima uno delle caratteristiche distintive degli ascensori è che si spostano lungo guide rigide, mentre qui si includono quelli che non si spostano lungo guide rigide. La modifica proposta contiene esattamente il testo del secondo comma dell'art. 24 della Direttiva 2006/42/CE, certamente più chiaro e non in contrasto con la definizione di ascensore.</p>
<p>3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:</p> <p>a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p> <p>b) gli ascensori da cantiere;</p> <p>c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;</p> <p>d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;</p> <p>e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;</p> <p>f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;</p>	<p>3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:</p> <p>a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p> <p>b) gli ascensori da cantiere;</p> <p>c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;</p> <p>d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;</p> <p>e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;</p> <p>f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;</p>	

<p>g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."</p> <p>ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi</p>	<p>g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."</p> <p>ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi</p>	
--	--	--

<p>senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;</p> <p>b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»</p>	<p>senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;</p> <p>b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»</p>
<p>b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;</p> <p>c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p>	<p>b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;</p> <p>c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p>
<p>d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;</p>	<p>d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;</p>
	<p>La definizione di commercializzazione riportata, pur essendo sostanzialmente uguale a quella già contenuta del DPR 162/99 non è aderente a quella della Direttiva 95/16/CE e non tiene conto delle caratteristiche degli</p>

<p>e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;</p> <p>f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> <p>g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai</p>	<p>d) <u>commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente.</u></p> <p><u>per commercializzazione di un componente di sicurezza si intende la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;</u></p>	<p>ascensori. La definizione riportata è quella già riportata nella Direttiva 95/16/CE, a cui è aggiunta la definizione di commercializzazione di componente di sicurezza.</p>
<p>e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;</p> <p>f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> <p>g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai</p>	<p>e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;</p> <p>f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> <p>g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai</p>	

<p>requisiti essenziali di sicurezza;</p> <p>h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s o del componente di sicurezza;</p> <p>i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; <p>l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di formazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati</p>	<p>requisiti essenziali di sicurezza;</p> <p>h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s o del componente di sicurezza;</p> <p>i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; <p>l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di formazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati</p>	<p>Nel Capo I si fa riferimento solo agli ascensori e ai componenti di sicurezza (oggetto della Direttiva), mentre la messa in servizio di montacarichi e di altri apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensori la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s riguarda il Capo II (oggetto di regolamentazione nazionale sull'esercizio). L'inserimento di questi ultimi in questo punto genera confusione; casomai può essere opportuno richiamarli nel capo II.</p>
---	---	--

<p>nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;</p> <p>m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.</p> <p>ART. 4 (Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 11(Ambito di applicazioni)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p>	<p>nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;</p> <p>m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.</p> <p>ART. 4 (Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 11(Ambito di applicazioni#)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p>	<p>Errore di digitazione</p> <p>Errore di digitazione</p>
---	--	---

<p>a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; e) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg."</p>	<p>a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; e) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg."</p>
<p>ART. 5 (Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p>	<p>ART. 5 (Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p>
<p>1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p>
<p>"Art 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)</p>	<p>"Art 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)</p>
<p>1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.</p>	<p>1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.</p>
<p>2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui</p>	<p>2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui</p>

<p>all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:</p> <p>a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;</p> <p>b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;</p> <p>c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>d) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;</p> <p>f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.</p>	<p>all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:</p> <p>a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;</p> <p>b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;</p> <p>c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>d) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5-marzo-1990, n. 46 <u>del decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008</u>, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;</p> <p>f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.</p>	<p>Errore di digitazione</p>
		<p>La legge 46/90 è stata abrogata ed è stata sostituita dal D.M. 37/2008.</p>

<p>3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p>	<p>3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p>
<p>4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p>	<p>4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.</p>
<p>5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.</p>
<p>6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.</p>	<p>6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.</p>

<p>7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p><u>ART. 5 bis (Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</u></p> <p><u>1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».</u></p>	<p>La modifica dell'art. 13 si rende necessaria per coerenza con tutte le altre modifiche riportate nel capo II. In assenza di questa modifica, conseguirebbe che l'obbligo di far verificare agli ingegneri riguarderebbe solo gli ascensori e montacarichi e non gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.</p>
<p>ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».</p>	<p>ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».</p>	<p>ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».</p>
<p>ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'art. 15, comma 1, del decreto del</p>	<p>ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'art. 15, comma 1, del decreto del</p>	<p>ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. All'art. 15, comma 1, del decreto del</p>

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s.».

ART. 8 (Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s.».

ART. 8 (Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,

<p>lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.</p>	<p>lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.</p>	
<p>2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.</p>	<p>2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.</p>	
<p>3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) se del caso, numero massimo di persone. " 	<p>3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) se del caso, numero massimo di persone. " 	
<p>ART. 9 (Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)</p>	<p>ART. 9 (Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)</p>	

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10 (Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10 (Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di

previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2 commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'alt. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideeterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo".

ART. 11 (Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di

previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2 commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'alt. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideeterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo".

ART. 11 (Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di

<p>persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».</p>	<p>persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».</p>
<p>ART. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>ART. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.</p>

Roma, 12 novembre 2009

TESTO B

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, IN PARZIALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2006 RELATIVA ALLE MACCHINE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Finalità)

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 2

(Modifiche all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli **apparecchi di sollevamento** che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- l) i treni a cremagliera;
- m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.”

ART. 3

(Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»

c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;

d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

ART. 4

(Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- c) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.”.

ART. 5

(Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo **27 gennaio 2010, n. 17**, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo **27 gennaio 2010, n. 17**;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo **27 gennaio 2010, n. 17**;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del **decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37**, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera **m)**, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: “degli ascensori e montacarichi” sono sostituite da: “degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”.

ART. 7

(Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».

ART. 8

(Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».

ART. 9

(Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

- a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
- c) numero di matricola;
- d) portata complessiva in chilogrammi;
- e) se del caso, numero massimo di persone. “.

ART. 10

(Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 11

(Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma **1.bis** sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente “Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52” resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma **1.bis** del presente articolo”.

ART. 12

(Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

ART. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 è stato operato un intervento nel settore delle macchine, uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria; tale settore, caratterizzato dall'alto costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine stesse, ha richiesto un intervento comunitario volto ad integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e garantire l'applicazione corretta ed uniforme di tali norme attraverso un'adeguata attività di sorveglianza del mercato.

Il Governo ha provveduto al recepimento della nuova direttiva macchine tramite l'esercizio della delega di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, con l'adozione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

Il riordino della disciplina in materia ha reso necessario, per l'applicazione dei nuovi principi anche al settore delle macchine destinate al sollevamento di persone o cose, la parziale modifica, da parte del legislatore comunitario e mediante novella, della direttiva 95/16/Ce riguardante gli ascensori.

Di conseguenza, si è resa necessaria la parziale modifica, attuata con il presente provvedimento, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999, n. 162, con cui era stata attuata la sopracitata direttiva in materia di ascensori.

Il suddetto intervento di novella per via regolamentare è stato espressamente previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

Nel merito, oltre a recepire le modifiche necessarie al corretto recepimento della normativa comunitaria, si è provveduto alle necessarie puntualizzazioni finalizzate a mantenere coerente il tessuto normativo; sono state integralmente recepite le osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di Conferenza unificata.

In sintesi la definizione di "ascensore" è resa più generale con l'introduzione del termine "supporto del carico" al posto di "cabina"; la direttiva ascensori non si applica più per gli ascensori aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s ed agli ascensori da cantiere. Vengono quindi, di conseguenza, aggiunti o variati alcuni requisiti essenziali di sicurezza nell'ambito dell'allegato I.

Lo schema di regolamento che si propone è costituito da 13 articoli che di seguito sono brevemente illustrati.

L'articolo 1, chiarisce le finalità dell'intervento richiamando quanto disposto dall'art. 13 della legge 11/2005 circa gli ambiti di successivi interventi con provvedimenti amministrativi per gli adeguamenti tecnici a direttive sopravvenute.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 del D.P.R. 162/99 al fine di rideterminare l'ambito di applicazione in coerenza con la novella comunitaria; in particolare interviene sul secondo e terzo comma.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 del D.P.R. 162/99, modificando le "definizioni" in guisa tale da renderle coerenti con la novella comunitaria; è stata introdotta la definizione nuova di "supporto del carico", posizionata alla lettera c), la primigenia definizione di "commercializzazione" è stata sostituita, alle lettere e) ed f), da due distinte definizioni di "commercializzazione di un ascensore" e di "commercializzazione di un componente di sicurezza"; vengono modificate le definizioni di "ascensore", di "montacarichi" e di "ascensori e montacarichi in servizio privato". A seguito delle sudette integrazioni, sono state riordinate le lettere di riferimento delle singole definizioni.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 del D.P.R. 162/99, al fine di rideterminare l'ambito di applicazione del capo II in coerenza con la novella comunitaria.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 12 del D.P.R. 162/99, specificando, in sintesi, che le macchine oggetto di disciplina non sono, genericamente "ascensori e montacarichi" ma, più precisamente, in «ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

Con gli articoli 6, 7, 8 e 10 si introducono modifiche definitorie nell'ambito rispettivamente degli articoli 13, 14, 15 e 17 del D.P.R. 162/99.

Parimenti l'articolo 9 recepisce modifiche definitorie rese necessarie dalla direttiva; si è preferito sostituire integralmente l'articolo 16 del D.P.R. 162/99, al fine di evitare un eccesso di interpolazioni con conseguente difficoltà di sistemazione del testo.

L'articolo 11 prevede la procedura per la rideterminazione delle tariffe per i controlli. Le tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio, almeno ogni due anni.

L'articolo 12 reca le necessarie modifiche all'allegato I al D.P.R. che non possono che essere contestuali alle novelle all'articolato, fermo restando quanto richiamato all'articolo 1.

L'art. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-normativa dello schema di Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 in attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Lo schema di regolamento che si propone è volto a recepire la modifiche alla direttiva comunitaria 95/16/CE relativa agli ascensori operata con direttiva comunitaria 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine; la direttiva sugli ascensori era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162.

Tale regolamento è stato espressamente previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

b) Analisi del quadro normativo

Le norme che si propongono modificano ed integrano quelle del DPR n. 162 del 1999.

c) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente innovazioni limitate rispetto alle norme previgenti, rese necessarie dalle modifiche apportate alla direttiva in materia di sicurezza degli ascensori.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento ha lo scopo precipuo di allineare l'ordinamento nazionale alle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2006/42/CE nella parte in cui modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie a statuto speciale

Gli interventi previsti nel regolamento si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Poiché talune attività di controllo sul territorio competono ad organi sub regionali sono tuttavia precisate adeguate modalità di coordinamento.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Si è operato separatamente rispetto al decreto legislativo attuativo 2006/42/CE, per non elevare il livello regolamentare della disciplina.

2 Elementi di drafting normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame recepisce le modifiche alle definizioni tecniche previste dalla direttiva.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Coerentemente al legislatore comunitario che ha operato una novella della direttiva in materia di ascensori, si è provveduto in tale maniera per le modifiche alle disposizioni nazionali.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Nessuno.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da osservare

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato iter.

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di regolamento recante modifiche recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 in attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

La legislazione nazionale oggi vigente relativa agli ascensori è costituita dal Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (ascensori) che ha recepito la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

b) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere è naturalmente quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte in maniera informale, tenendo conto che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata a sua volta oggetto a suo tempo di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di poter operare correttamente nel mercato interno.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Anche a questo riguardo valgono le medesime considerazioni di cui alla sezione 3 essendo l'intervento quasi totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva e vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina non introduce sostanziali nuovi obblighi ma corregge e razionalizza quelli oggi vigenti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* Non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo, ma anzi razionalizza tale impatto consentendo di migliorare l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* Anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire ed armonizzare adempimenti già in essere.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi connessi alla maggiore sicurezza ed ai minori incidenti per effetto della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di chiarimento e razionalizzazione degli obblighi vigenti e solo limitatamente di nuove disposizioni.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Per le considerazioni sopra esposte, non sono state esaminate diverse opzioni.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio,

di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Nulla da segnalare a questo riguardo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e consente alle imprese nazionali di adeguare la propria offerta dei prodotti oggetto del provvedimento, rispetto al mercato interno.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

Nulla è innovato rispetto ai soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento in quanto gli obblighi, che comportano attività di vigilanza e controllo, restano in capo alle medesime amministrazioni al riguardo già competenti.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

Il rispetto degli obblighi in materia rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo sugli analoghi obblighi precedenti, essendosi limitata la norma proposta solo ad una migliore specificazione e chiarimento delle disposizioni.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento,

adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazione da successive modifiche della direttiva recepita.

Elementi di relazione tecnico finanziaria.

Il regolamento non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né minori entrate, intervenendo in una materia già disciplinata in termini analoghi e non mutando gli adempimenti conseguenti già in atto da parte delle amministrazioni competenti ed interessate.